

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2018/2019. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Premessa

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista dall'articolo 46 del suddetto regolamento e dal Programma nazionale di sostegno del settore vino 2019 - 2023.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il decreto n. 1411 del 3 marzo 2017, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dei Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150, per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

L'articolo 2, comma 2 del suddetto decreto stabilisce che le Regioni adottano proprie determinazioni per l'applicazione della misura.

Articolo 1

Finalità

In coerenza con la strategia stabilita nel Programma nazionale di sostegno del settore vino, l'attuazione della misura nella Regione Umbria, si pone come obiettivi prioritari di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli regionali, favorendo la valorizzazione delle produzioni di qualità e/o certificate e l'adeguamento della composizione ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Le presenti disposizioni si applicano per l'attuazione della misura per la campagna vitivinicola 2018/2019.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni:

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 2016/1149.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 2016/1150.

Organismo pagatore: AGEA – O.P. che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1290/2005.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni per reimpianto e nuovo impianto possedute.

Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è un contenitore cartaceo ed elettronico unico ed univoco, istituito ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503, contenente le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

Il fascicolo aziendale deve essere costituito dal titolare o il legale rappresentate dell'azienda, presso l'Organismo Pagatore competente, o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta. Se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande rese.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal D.M. 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal Reg. (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) del Consiglio n. 1308/2013 e dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Appezamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOP/IGP.

Superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata ai fini del pagamento dell'aiuto: in fase di collaudo delle opere realizzate, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150, e cioè la superficie

vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Autorizzazione al reimpianto: autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero convertita a partire da un precedente diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n. 1308/13, del decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e della D.G.R. n. 1250/16.

Rinnovo normale del vigneto: il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o partecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Unità tecnico - economica: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Organizzazioni di produttori vitivinicoli: le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento.

Cooperative agricole: imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione delle uve conferite dai soci produttori agricoli e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (vini, spumanti, ecc.).

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

Meccanizzazione parziale o integrale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Viticultura sostenibile: la definizione dell'OIV di viticultura sostenibile è la seguente: "Approccio su scala globale dei sistemi di produzione e di trasformazione delle uve, associando contemporaneamente la perennità economica delle strutture e dei territori, l'ottenimento di prodotti di qualità, la presa in considerazione delle esigenze di una viticultura di precisione, dei rischi legati all'ambiente, alla sicurezza dei prodotti e alla salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici, culturali, ecologici e paesaggistici".

Operazione: si intende l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Attività: elenco interventi previsti nelle Disposizioni Regionali Attuative (DRA) come ammissibili tra le seguenti (Riconversione varietale – Ristrutturazione - Miglioramento tecniche di gestione del vigneto).

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse.

Articolo 3

Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare dell'aiuto i richiedenti che sono in possesso di autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento.

I beneficiari in possesso di autorizzazioni derivanti dalla conversione di un diritto di impianto proveniente dalla riserva regionale o di un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori, possono accedere agli aiuti previsti dalla misura fino all'annualità 2018/2019.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo dell'interessato.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i.

Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- c) le cooperative agricole;
- d) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- e) i consorzi di tutela dei vini a DOP/IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010.

Articolo 4

Progetti singoli e collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui all'art. 3, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e) di cui al precedente articolo 3.

La domanda per un progetto collettivo, deve essere corredata, oltre alla prevista documentazione, delle domande dei singoli produttori aderenti.

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore AGEA, direttamente al singolo beneficiario, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che ha presentato la domanda di aiuto ed è in regola con la normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti in materia di potenziale viticolo.

Articolo 5

Attività ammissibili

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti attività di intervento.

A – Riconversione varietale, che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.

B – Ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

C - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti esistenti, anche attraverso azioni di razionalizzazione delle forme di allevamento, dei sestini di impianto, ecc. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora le attività di cui alle lettere A) e B) si effettuino attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- c) estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione.

In ogni caso le procedure da rispettare per la concessione e l'utilizzo delle autorizzazioni sono quelle previste comunitaria, nazionale e regionale vigente di cui alla D.G.R. n. 1250/16.

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale, ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- agli interventi relativi a superficie vitate irregolari impiantate in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- agli impianti viticoli che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato degli aiuti comunitari per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- alla normale gestione dei vigneti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Le attività ammissibili sono le seguenti.

Attività A - Riconversione varietale

L'attività A, può essere attuate attraverso i seguenti interventi:

- A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- A2 - reimpianto con autorizzazione al reimpianto;
- A3 – reimpianto anticipato;
- A4 – sovrainnesto.

Attività B – Ristrutturazione

L'attività B può essere attuata attraverso i seguenti interventi:

- B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- B2 - reimpianto con autorizzazione al reimpianto;
- B3 – reimpianto anticipato.

Attività C - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti

L'attività C può essere attuata attraverso il seguente intervento:

- C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente.
- C3 – rinfittimento e/o rimpiazzo di fallanze all'interno di un vigneto.

L'intervento C1 per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare la sostituzione completa, o di almeno il 75%, della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa all'aiuto e prevedere una forma di allevamento dopo l'intervento, idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Nell'ambito di tale azione non sono pertanto ammissibili all'aiuto:

- gli interventi che prevedono una sostituzione parziale dei pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all'aiuto;
- gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa all'aiuto.

L'intervento C3 per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare una percentuale minima del 15% e non superiore al 30% del numero di viti, relative ad un determinato appezzamento viticolo identificato nella domanda di aiuto. In fase di collaudo dovranno essere rendicontate le barbatelle reimpiantate ed eventualmente i pali ed i tutori. In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, deve essere verificato che l'intervento non si configuri come un rinnovo normale del vigneto giunto al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale, ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento.

Articolo 6

Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale.

Articolo 7

Superficie minima e massima

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile all'aiuto per ciascuna domanda di sostegno e per ciascun beneficiario indentificato attraverso il CUAA, non può essere superiore a 10 ettari.

Articolo 8

Condizioni di ammissibilità

In conformità all'articolo 13 del regolamento delegato, la domanda di sostegno contiene, oltre al nome, la ragione sociale ed il CUAA del richiedente, i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente esplicitato nella domanda pena la non ammissibilità della stessa, essendo commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della Regione.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve inoltre essere in possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere titolare di partita IVA;
- essere iscritto al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto. Nel caso di conduzione in affitto la durata residua del contratto di affitto deve essere tale da coprire l'intero periodo vincolativo previsto (5 anni dalla data ultima prevista per la comunicazione di impianto e di fine dei lavori). I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- essere in regola con la normativa comunitaria, e nazionale regionale in materia di potenziale viticolo;
- essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda;
- le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, con riferimento alla/e tipologia/e di attività richiesta/e, il richiedente deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto concessa a seguito della estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto a seguito di conversione di ex diritti di reimpianto, con le limitazioni di cui al precedente articolo 3;
- avere presentato alla Regione Umbria almeno una domanda di:

- comunicazione di intenzione di estirpare un vigneto (mod. CIE di cui alla D.G.R. n. 1250/16) ai fini dell'acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
- richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato (mod. ARA di cui alla D.G.R. n. 1250/16);
- richiesta di conversione del diritto di impianto/reimpianto in autorizzazione (mod. CDR di cui alla D.G.R. n. 1250/16);
- richiesta di sovrainnesto (mod. SV di cui alla D.G.R. n. 1250/16).

Il rilascio delle previste autorizzazioni al reimpianto è effettuato in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di potenziale viticolo in vigore dal 1 gennaio 2016 ed alle disposizioni regionali approvate con la D.G.R. n. 1250/16.

Articolo 9

Definizione del sostegno

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

a) Compensazione per le perdite di reddito

La compensazione delle perdite di reddito, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 2.000,00 € ad ettaro. Tale importo è stato calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e s.m.i.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per le perdite di reddito per l'annualità 2018/2019, si fa riferimento alla stima del ricavo medio per le superficie vitate della Regione Umbria (media 2008-2012) elaborata dall'ISMEA.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o se l'attività è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Pertanto qualora l'attività è realizzata utilizzando autorizzazioni provenienti dalla conversione di ex diritti di impianto/reimpianto ovvero un'autorizzazione al reimpianto anticipato, non sono ammissibili all'aiuto né la compensazione finanziaria per le perdite di reddito né il contributo previsto per i costi di estirpazione.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso si intendano realizzare le attività C1) e C3).

b) Contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione

Il contributo ai costi di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, distinto per tipologia di attività, è erogato in maniera forfetaria ad ettaro nel limite massimo del 50%, sulla base dei costi effettivamente sostenuti calcolati con riferimento allo specifico prezzario regionale/elenco analitico dei costi per la misura, elaborato dal Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia ed approvato con la determinazione dirigenziale n. 11904/17. Nei casi previsti, al contributo per i costi riconversione e ristrutturazione, si aggiunge la compensazione per perdita di reddito di cui alla precedente lettera a), fino ad un massimo di € 2.000,00 ad ettaro.

Con atto successivo atto del Dirigente del Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, saranno definiti gli importi forfetari dei contributi concessi per le diverse attività previste dalla misura, che in ogni caso saranno compresi tra i seguenti valori minimo e massimo:

Tabella 1)

Contributi e indennizzi previsti per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019					
Attività		Contributo minimo per i costi di ristrutturazione/riconversione (€/ettaro)	Contributo massimo per i costi di ristrutturazione/riconversione (€/ettaro)	Contributo per i costi di estirpazione (€/ettaro)	Indennizzo per le perdite di reddito (€/ettaro)
A1-B1	Estirpazione e reimpianto	10.000,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00
A2-B2	Reimpianto con autorizzazione al reimpianto già in possesso del richiedente	10.000,00	12.000,00	-	-
A3-B3	Reimpianto con autorizzazione al reimpianto anticipato	10.000,00	12.000,00	-	-
A4	Sovrainnesto	3.000,00	3.500,00	-	1.000,00
C1	Modifica delle strutture di sostegno del vigneto	2.500,00	3.000,00	-	-
C3	Rinfittimento e/o rimpiazzo di fallanze all'interno di un vigneto	1.000,00	2.000,00	-	-

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

In fase di collaudo dei lavori, ai fini della verifica dei costi sostenuti e del rispetto della percentuale massimo di contributo erogabile, saranno riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute per le azioni riportate nell'allegato II approvato con il presente avviso, con riferimento esclusivo al prezzario regionale di cui all'allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 11904/17.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute successivamente alla data di presentazione telematica dalla domanda di aiuto sul portale SIAN e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

A seguito delle verifiche effettuate dalla Regione in fase di collaudo dei lavori, il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione, non può in ogni caso superare il 50% delle spese effettive sostenute e rendicontate riconosciute ammissibili.

Articolo 10

Modalità tecniche di esecuzione degli interventi

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi, ove possibile, ai principi della viticoltura sostenibile.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1250/16.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a Cordone speronato e Guyot, ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Gli impianti/reimpianti, pena l'inammissibilità della domanda, devono essere realizzati con densità di almeno 3.000 ceppi per ettaro. In ogni caso per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti con età massima di 15 anni, risultante dallo schedario viticolo, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 3.000 ceppi ad ettaro.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

Articolo 11

Procedura di selezione delle domande

La Regione esamina le domande di sostegno pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al precedente articolo 8 e, con atto del Dirigente del Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, ammette a finanziamento le domande risultate ammissibili.

Se il budget a disposizione della misura per l'annualità 2018/2019, come disposto al successivo articolo 26, non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, dopo aver esaminato le domande di aiuto sulla base dei criteri di ammissibilità, si procederà ad attribuire alle stesse i punteggi, sulla base dei criteri di priorità individuati nella seguente *Tabella 2*):

<i>Tabella 2)</i>		
N. criterio	Criteri di priorità applicati alle domande di sostegno per la misura delle ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Punteggio
<i>1</i>	<i>Tipologia di richiedente</i>	<i>max 30 punti</i>
<i>1a</i>	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	12
<i>1b</i>	Domanda inserita in un progetto collettivo presentato da organismi associativi in possesso di un impianto di trasformazione delle uve	10
<i>1c</i>	Domanda presentata da soci di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 238/2016 e del D. Lgs. n. 61/2010	6
<i>1d</i>	Domanda presentata da beneficiario che non ha presentato domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2016/2017 e 2017/2018	2
<i>2</i>	<i>Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate</i>	<i>max 25 punti</i>
<i>2a</i>	Domanda presentata da aziende con produzioni viticole biologiche certificate ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012, che interessino almeno il 50% della superficie vitata totale aziendale risultante dal fascicolo aziendale	10
<i>2b</i>	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a DOP (1)	15
<i>2c</i>	Domanda presentata per produzioni vitivinicole a IGP (1)	5
<i>3</i>	<i>Particolari situazioni aziendali</i>	<i>max 30 punti</i>

3a	Aziende e/o superfici vitate localizzate nei comuni terremotati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (2)	30
4	<i>Tipologia degli interventi proposti – Investimenti che riguardano le attività di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5 del D.M. n. 1411/17 (3)</i>	<i>max 30 punti</i>
4a	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e B1 superiore al 75 % rispetto al totale della superficie ammessa	30
4b	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e B1 superiore al 50% e inferiore o uguale al 75 % rispetto al totale della superficie ammessa	25
4c	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e B1 inferiore o uguale al 50% rispetto al totale della superficie ammessa	20
4d	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A2, A3, B2 e B3 superiore al 50% rispetto al totale della superficie ammessa	15
4e	Domanda di sostegno con una superficie ammessa per l’attività A4 superiore al 50% rispetto al totale della superficie ammessa	10
Punteggio massimo ottenibile		115

Note alla tabella:

- (1) I punteggi di cui alle lettere 2b e 2c non sono cumulabili. Pertanto nel caso in cui nella domanda siano previste attività per la produzione di più vini DOP/IGP, verrà attribuito il punteggio previsto per la/le attività che risultano prevalenti in termini di superficie ammessa.
- (2) Per l’attribuzione di tale punteggio si considera la localizzazione del centro aziendale ovvero delle superfici vitate oggetto di intervento come indicate nella domanda di sostegno. L’elenco dei comuni terremotati sono quelli riportati nell’allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto.
- (3) I punteggi previsti nell’ambito del criterio 4 non sono cumulabili. Il richiedente nella domanda di sostegno può richiedere l’attribuzione di un solo punteggio calcolato sulla base della/e attività prevalente/i.

I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del rappresentante legale. Nel caso in cui sia presente una legale rappresentanza congiunta si considera l’età del legale rappresentante più giovane.

Saranno ammesse a contributo le domande, secondo l’ordine dell’eventuale graduatoria, fino ad esaurimento del budget disponibile per l’annualità 2018/2019.

Tuttavia, in relazione all’esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie disponibili per la misura per l’annualità 2018/2019, il pagamento degli aiuti ai beneficiari sarà effettuato tenuto conto delle tempistiche stabilite dall’AGEA – O.P. con le istruzioni operative n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196.

Pertanto, le domande di pagamento a saldo presentate tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019 a fronte di domande di sostegno con richiesta di anticipo, potranno essere pagate secondo l’ordine di graduatoria, o con le risorse dell’annualità 2018/2019 fino ad esaurimento del plafond disponibile, ovvero, prioritariamente, dopo il 15 ottobre 2019, con le risorse dell’annualità successiva 2019/2020.

Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per esaurimento del budget disponibile per l’annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell’annualità successiva. Il richiedente eventualmente non finanziato dovrà pertanto ripresentare la domanda di sostegno l’anno successivo e le eventuali spese sostenute dallo stesso sono a suo totale carico e non potranno essere imputabili alla domanda eventualmente ammessa a finanziamento nell’annualità successiva.

Articolo 12

Presentazione delle domande

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto decreto, prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di coltivazione sono definite nella Circolare AGEA, ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del Fascicolo aziendale e del Piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno. Le superfici a vigneto devono inoltre essere opportunamente definite e verificate nell'ambito dello schedario viticolo gestito dalla Regione Umbria.

12.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste nell'ambito della misura, sono le seguenti:

- domanda di sostegno
- domanda di sostegno con richiesta pagamento dell'anticipo
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante.

Il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

a) pagamento a collaudo dei lavori *ovvero*,

b) pagamento anticipato, previa presentazione di una cauzione a favore dell'AGEA, prima della conclusione dei lavori.

La scelta tra le due opzioni deve essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di sostegno e non può essere successivamente modificata.

Nel caso di scelta di **pagamento a collaudo** delle opere, l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno** entro il **30 giugno 2018**;
2. la presentazione di **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, tra il **20 marzo 2019** e il **20 giugno 2019**.

Nel caso di scelta di **pagamento anticipato**, l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo** (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione dell'80% del contributo finanziato, entro il **30 giugno 2018**;
2. la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, a scelta una tra le seguenti opzioni:
 - tra il **20 marzo 2019** e il **20 giugno 2019**

- tra il **20 marzo 2020** e il **20 giugno 2020**.

Le suddette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo, è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- “*Domanda iniziale*”;
- “*Domanda di modifica*”, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata. Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato e le domande prive di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, sono irricevibili.

Il richiedente non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, deve allegare alla domanda di sostegno il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i, utilizzando il modello di consenso *allegato 5* alle istruzioni operative AGEA prot. n. ORPUM.34196 del 19.04.18, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora risultino più comproprietari, il suddetto modello deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

In caso di pagamento anticipato, il richiedente, successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento, provvede alla costituzione di una garanzia in favore dell'AGEA – O.P. pari al 110% dell'anticipo liquidabile (pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione).

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate. In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

L'AGEA – O.P. mette a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie. Non saranno accettate tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.

12.2 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'AGEA – O.P. sul portale SIAN. Non sono pertanto ricevibili le domande che pervengano con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Nella compilazione di una domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) n. 2016/1149, deve essere indicato:

- a) una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse e cioè:
 - 20 giugno 2019 per le domande con pagamento a collaudo;
 - 20 giugno 2019 o 20 giugno 2020, per quelle con la richiesta di anticipo;
- b) i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

Al riguardo si precisa che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'AGEA – O.P. La sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'AGEA – O.P. e pertanto in tal caso la stessa è irricevibile.

Le modalità di presentazione telematica delle domande, sono le seguenti:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'AGEA – O.P., previa conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

La domanda di sostegno è strutturata per ambito regionale e qualora un produttore intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Le domande, redatte secondo la modulistica allegata alle istruzioni operative AGEA n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196, devono essere sottoscritte dal richiedente ed essere complete di tutti gli allegati previsti dai successivi articoli 12.6 (domanda di sostegno) e 14.2 (domanda di pagamento a saldo).

12.3 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. Utenza e password assegnata da SIAN.

I produttori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: ***<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>***

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit. Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'allegato 4 alle istruzioni operative AGEA n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196.

12.4 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, è anche possibile la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con *firma elettronica* mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

12.5 Obbligo della posta elettronica certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- c) per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- d) per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- e) per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6 alle istruzioni operative AGEA n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196. La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

12.6 Trasmissione delle domande alla Regione e documentazione da allegare

La domanda cartacea, stampata e rilasciata dall'applicativo SIAN sottoscritta in originale, ovvero con le modalità di cui all'articolo 12.4, deve essere trasmessa a cura del CAA/libero professionista, alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile – Via M. Angeloni 61-06124 Perugia, entro il termine massimo di **7 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione telematica della domanda, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione prevista dal presente avviso.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati, deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio, nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione di seguito elencata.

1. Relazione sottoscritta dal richiedente nella quale emerga, per gli interventi che si intendono realizzare:
 - a. il programma degli interventi distinti per attività e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - b. il cronoprogramma con il termine previsto per la realizzazione delle attività;
 - c. gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - d. una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto;
 - e. l'eventuale collegamento con azioni di valorizzazione del territorio.Nel caso di progetti collettivi deve essere presentata un'unica relazione a cura dell'organismo collettivo.
2. Idonea documentazione, debitamente registrata, comprovante il legittimo possesso dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione da parte del richiedente (contratti di affitto, ecc.) per l'intero periodo vincolativo previsto al successivo articolo 25.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in

conformità all'allegato 5 alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196 .

4. Planimetria catastale in scala 1:2.000 delle particelle interessate dagli interventi, sia di estirpazione che di impianto/reimpianto.
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione, redatta in conformità all'allegato 6 alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196.
6. Nel caso di società o organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
7. Solo nel caso di progetti collettivi:
 - elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo titolare del progetto collettivo con indicati il CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti aderenti al progetto e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare;
 - dichiarazione di ciascun richiedente di adesione all'organismo collettivo in qualità di socio dello stesso;

Articolo 13

Istruttoria regionale delle domande di sostegno

Sulle domande pervenute sono effettuati, a cura del competente Servizio regionale, i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità con le modalità stabilite dall'AGEA – O.P. nelle istruzioni operative n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196.

13.1 Controlli di ricevibilità

La Regione accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui all'articolo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN. I controlli sulla ricevibilità delle domande sono completati entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.

13.2 Controlli di ammissibilità

La Regione effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalle istruzioni operative AGEA n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196.

In questa fase, l'istruttore, può richiedere all'azienda che ha presentato la domanda di sostegno, i necessari chiarimenti con l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Il responsabile del procedimento, seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno, per il quale è effettuata una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un istruttore revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine l'istruttore revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dall'istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

I controlli sull'ammissibilità delle domande di sostegno sono effettuati entro il **20 settembre 2018**, salvo diversa disposizione della Regione.

13.3 Controlli in loco ex-ante

L'AGEA – O.P. estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per ogni Regione, per il quale la stessa Agenzia effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. (UE) n. 2016/1150, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 del medesimo regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. (UE) n. 1308/2013, riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Pertanto, al fine di consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal **10 ottobre 2018**, salvo posticipazione di tale data a seguito di convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso. La convocazione sarà comunque notificata dall'AGEA alla ditta interessata prima del 10 ottobre 2018.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a ristrutturazione/riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, sono vincolanti per l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno considerati ammissibili, a seguito dei controlli in loco ex-ante:

- i vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quella dichiarata;
- i vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art. 44 del D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Le superfici oggetto di ristrutturazione e riconversione sono misurate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150. La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, i cui esiti sono registrati dall'AGEA sul SIAN, rendendoli disponibili alla Regione.

13.4 Graduatoria delle domande di sostegno e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità, qualora il plafond finanziario a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, alle stesse sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorità stabiliti all'articolo 11. Gli esiti della graduatoria e della finanziabilità delle domande sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list.

Sono ammesse al finanziamento tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile per l'annualità.

Tuttavia, in relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie disponibili per la misura per l'annualità 2018/2019, il pagamento degli aiuti ai beneficiari sarà effettuato tenuto conto delle tempistiche stabilite dall'AGEA – O.P. con le istruzioni operative n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196.

Pertanto, le domande di pagamento a saldo presentate tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019 a fronte di domande di sostegno con richiesta di anticipo, potranno essere pagate secondo l'ordine di graduatoria, o con le risorse dell'annualità 2018/2019 fino ad esaurimento del plafond

disponibile, ovvero, prioritariamente, dopo il 15 ottobre 2019, con le risorse dell'annualità successiva 2019/2020.

Entro il **15 ottobre 2018**, salvo diversa disposizione regionale motivata da esigenze istruttorie, il Dirigente del servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, con proprio atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse, nonché la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili.

La Regione, comunica ai richiedenti a mezzo PEC, entro i 30 giorni successivi e comunque non oltre il **28 febbraio 2019**, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno, ovvero l'esclusione della stessa dal contributo con la relativa motivazione.

Nel caso di domande di sostegno con richiesta di anticipo, con tale comunicazione verrà richiesto al beneficiario di presentare entro il termine indicato, la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria a favore dell'AGEA O.P. pari al 110% dell'anticipo liquidabile.

Nella comunicazione di finanziabilità, sarà riportata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, tenuto conto del cronoprogramma delle attività inserito nella domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza per l'utilizzo dell'autorizzazione al reimpianto.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del MIPAAF, i termini di cui al paragrafo precedente possono essere posticipati, purchè sia garantito il rispetto del termine ultimo stabilito dall'AGEA – O.P. per la consegna degli elenchi di liquidazione, di cui al successivo articolo 14.6.

In deroga al termine del 28 febbraio 2019, considerato che le autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto proveniente dalla riserva regionale o un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori hanno accesso alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti entro la fine del periodo di programmazione del PNS 2014-2018, la procedura di esame delle domande di aiuto aventi ad oggetto tali autorizzazioni deve essere conclusa entro il 15 ottobre 2018. Le comunicazioni ai beneficiari sulla finanziabilità di tali domande dovranno essere effettuate da parte della Regione entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta data.

13.5 Presentazione di ricorso

I richiedenti possono presentare ricorso alla Regione Umbria, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

13.6 Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato che hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, entro il termine del **15 aprile 2019**, salvo diversa disposizione regionale, devono far pervenire alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, **l'attestazione di inizio lavori e la garanzia fideiussoria** a favore dell'AGEA – O.P., secondo quanto previsto dall'AGEA con circolari prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i.

Tale garanzia, assicurativa o bancaria, dovrà essere rilasciata da primari istituti di cui al decreto 15 aprile 1992 e successive modifiche, inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzione a favore dell'AGEA – O.P. gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla delibera commissariale n. 2275 del 22.12.99, l'AGEA – Organismo Pagatore non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalla banche.

Le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti o che non risultino conformi alle disposizioni dell'AGEA – O.P., non saranno inserite negli elenchi di liquidazione.

Dalla campagna 2008/2009 l'AGEA – O.P., in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'AGEA – O.P. ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 aprile 2019**, alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, salvo diversa disposizione regionale.

Il Servizio regionale verifica la presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, inserisce nel SIAN i dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima e provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'AGEA – O.P. entro il **15 maggio 2019** complete delle rispettive conferme di validità. Tale scadenza è posticipata al **20 luglio 2019** per le polizze relative a beneficiari interessati da scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni regionali e/o nazionali. Detta data non può in nessun caso essere modificata da disposizione regionale.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, la Regione comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione del contributo, immettendo a sistema i relativi dati.

Articolo 14

Domande di pagamento a saldo controlli ed elenchi di liquidazione

14.1 Domande di pagamento a saldo/richiesta di collaudo

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni previste nella domanda di sostegno, i beneficiari ammessi a seguito di una domanda di sostegno a collaudo o con anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo:

- entro il **20 giugno 2019** per le domande di sostegno con pagamento a collaudo;
- entro il **20 giugno 2019**, ovvero entro il **20 giugno 2020**, per le domande con pagamento dell'anticipo.

In ogni caso le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro e non oltre il termine di validità dell'autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo e l'invio della stessa alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, si rimanda al precedente articolo 12.2, relativo alla presentazione delle domande di sostegno.

La Regione accerta la ricezione delle domande di pagamento a saldo e dei relativi allegati entro i termini stabiliti, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

14.2 Rendicontazione finale lavori effettuati e spese sostenute

Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile la rendicontazione finale dei lavori effettuati e delle spese sostenute, allegando la seguente documentazione:

- comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale (*modello CI* allegato alla D.G.R. n. 1250/16) con le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo;
- indicazione della/e autorizzazione/i all'impianto/reimpianto utilizzata/e per l'intervento;
- planimetria, in scala 1:2000, con l'indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
- documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute relative ai materiali (barbatelle, pali, ancore, fili, tiranti, ecc.) ed ai servizi acquistati;
- copia dei titoli di pagamento delle fatture, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, ri.ba., carta di credito;
- prospetto consuntivo riepilogativo dei lavori effettuati e delle spese sostenute realizzate da predisporre su apposito modello sottoscritto dal produttore, redatto con riferimento al prezzario regionale vigente approvato con D.D n. 11904/17;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite "in economia" con la descrizione del mezzo proprio utilizzato.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento a saldo comporta:

- a) per le domande di sostegno con pagamento a collaudo la non erogazione dell'aiuto comunitario;
- b) per le domande di sostegno con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa;
- c) il non accesso, nei casi di cui alle lettere a) e b), alla misura di sostegno per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

La Regione comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi alla scadenza termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo, la revoca dell'atto di concessione del contributo ed immette nel SIAN i relativi dati.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento regionale di revoca dell'atto di concessione, il competente Servizio regionale effettua una comunicazione al soggetto interessato a mezzo raccomandata A.R. o via PEC ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e succ. mod. e int.

La comunicazione contiene le motivazioni puntuali ed esaustive della revoca del contributo, con l'invito al beneficiario a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Il competente Servizio regionale, prima di emettere il provvedimento di revoca dell'atto di concessione del contributo, valuta le controdeduzioni e la documentazione presentate dal beneficiario.

14.3 Verifica delle opere realizzate

L'AGEA – O.P. effettua controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, l'AGEA – O.P. è tenuta all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

L'AGEA – O.P. effettua entro il **10 settembre 2019** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo presentate in riferimento alle domande di sostegno con pagamento a collaudo, e rende disponibile gli esiti dei collaudi eseguiti.

Con riferimento alle domande di sostegno con pagamento anticipato, l'AGEA – O.P. rende disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

14.4 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti/interventi realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 44 del Reg. (UE) n. 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, l'impianto/reimpianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo articolo 15;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione in caso di precedente pagamento anticipato, previa verifica regionale in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui si superi di più del 20% la superficie richiesta a collaudo), i beneficiari sono convocati dall'AGEA – O.P. ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni, sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste, sia sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di effettuare una nuova misurazione.

Le aziende interessate dovranno presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase, non potranno essere presi in considerazione ai fini del riesame degli esiti del collaudo.

14.5 Verifica dei costi sostenuti

In fase di collaudo saranno effettuati, a cura del Servizio regionale competente, controlli sul 100% delle domande in ordine alla documentazione fiscale presentata (fatture, documenti di pagamento delle stesse, ecc.) ed all'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in proprio ("in economia") allegata alla richiesta di collaudo, al fine di verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute ammissibili.

I controlli sui costi sostenuti sono effettuati sulla base del prezzario regionale/elenco analitico dei costi per la misura, elaborato dal Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia ed approvato con la determinazione dirigenziale n. 11904/17. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione telematica della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.Ba., carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento effettuata (assegno, contanti, ecc.) rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Come previsto dal P.N.S., sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti. In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

I lavori in economia sono calcolati sulla base del prezzario regionale/elenco analitico dei costi di cui alla determinazione dirigenziale n. 11904/17.

In tal caso, il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite "in economia" con la descrizione del mezzo proprio utilizzato.

I lavori in economia rendicontati non saranno considerati eleggibili all'aiuto, qualora dalla descrizione presentata dal beneficiario con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 14.2, il mezzo proprio utilizzato non risulti idoneo alla operazione svolta.

In fase di collaudo dei lavori, ai fini della verifica dei costi sostenuti e del rispetto della percentuale massimo di contributo erogabile, saranno riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute per le azioni riportate nell'allegato II approvato con il presente avviso, con riferimento esclusivo al prezzario regionale attualmente in corso di revisione, che sarà approvato con successivo atto.

Qualora a seguito dei suddetti controlli si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, il competente Servizio regionale provvederà a ricalcolare l'importo del contributo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dal beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire all'AGEA il maggior importo percepito maggiorato degli interessi legali.

La restituzione delle somme per economia di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste nella domanda di pagamento a saldo.

Terminati i previsti controlli la Regione provvederà ad inviare ad AGEA – O.P. l'elenco con le richieste di svincolo o di incameramento delle polizze fidejussorie a seconda dell'esito dei controlli stessi.

14.6 Elenchi di liquidazione regionali

Il responsabile del procedimento, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente, i quali, una volta approvati ed autorizzati alla liquidazione con atto del Dirigente del Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, sono trasmessi all'AGEA – O.P., secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte delle Regioni/P.A. degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono:

- entro e non oltre il 20 luglio 2019 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale;
- entro 8 mesi dalla data di presentazione massima della domanda di pagamento a saldo, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento del saldo a fronte di domande di domande di sostegno con richiesta di anticipo;
- entro e non oltre il 21 settembre 2019 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo, riferite a domande con pagamento a collaudo.

Articolo 15

Definizione importo liquidabile a seguito dei controlli e recuperi

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata a seguito dei controlli amministrativi sulla domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato e all'articolo 8, comma 10 del D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017, l'aiuto può essere erogato in anticipo, nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di sostegno ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Al fine di chiarire la disposizione di cui ai punti precedenti, nell'allegato 8 delle istruzioni operative AGEA n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196, sono riportati alcuni esempi di calcolo della riduzione da effettuare.

In caso di pagamento anticipato, si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%, nei seguenti casi:

- se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di sostegno approvata è superiore al 50%,
- se viene presentata una rinuncia post pagamento,

- se viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti, il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%,
- viene presentata una rinuncia post pagamento,
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti,

il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 16

Domanda di variante

Per variante si intende una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno), relativa a:

1. localizzazione geografica (es. foglio, particella);
2. caratteristiche tecniche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento);
3. cronoprogramma delle attività da portare a termine.

In nessun caso sono ammissibili richieste varianti per le attività C1) e C3).

Sono ammissibili varianti di particelle, solo nel caso in cui le nuove particelle rientrino nella disponibilità del beneficiario e quindi siano presenti nel suo "fascicolo aziendale".

La modifica del cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione per l'esercizio finanziario interessato. La variante va effettuata previa presentazione di una 'domanda di variante', con le medesime modalità descritte all'articolo 12.2.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile come previsto all'articolo 12.6. Il Servizio regionale procede ad accertare la ricevibilità della domanda di variante come indicato all'articolo 13.1 e trasmette al beneficiario l'eventuale autorizzazione o diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le varianti si intendono autorizzate, qualora entro il suddetto termine di 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante, non venga comunicato al beneficiario la non ammissibilità parziale o totale della variante (silenzio-assenso).

Le varianti sono ammissibili solo per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, purché siano rispettate le condizioni di ammissibilità ed i criteri di priorità previsti dal bando.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o del punteggio ammessi.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate nel presente articolo. Gli impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante, autorizzata dalla Regione, non sono ammissibili all'aiuto.

Articolo 17

Comunicazione causa di forza maggiore e subentro beneficiario

Ai sensi del Reg (UE) n. 640/14, articolo 4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare apposita comunicazione di riconoscimento delle stesse, allegando la documentazione di cui all'allegato 7 alle istruzioni operative AGEA n. 17 del 19.04.18, prot. n. ORPUM.34196.

La Regione può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel Reg. (UE) n. 1306/13 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto aveva già presentato apposita garanzia, l'erede dovrà presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria, da produrre secondo la circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

La Regione, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, verifica a sussistenza dei requisiti previsti, comunicando al nuovo soggetto, con lettera raccomandata A.R. o con una PEC, l'accoglimento od il diniego, il quale comporta la revoca del sostegno.

L'erede munito del codice CUA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno, si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente, precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'AGEA – O.P. ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attivano la possibilità di stampare l'appendice di subentro. L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna l'originale dell'appendice di subentro così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione direttamente al competente Servizio regionale.

Il Servizio regionale verifica la presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante, provvede ad inserire SIAN i dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima, a richiedere la conferma di validità dell'appendice di variazione alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, una volta pervenuta, alla sua acquisizione sistema.

Una volta verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, il Dirigente del Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, dandone comunicazione al subentrante con lettera raccomandata A.R. o con una PEC.

Il Servizio regionale provvede infine a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'AGEA – O.P.

La procedura sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 120 giorni della comunicazione di riconoscimento delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Non sono ammessi altri tipi di subentro oltre a quello a seguito del decesso del beneficiario.

Articolo 18

Svincolo delle polizze fidejussorie

L'AEGA – O.P. effettua lo svincolo delle garanzie fidejussorie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di saldo del beneficiario. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento dell'aiuto.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà solo a seguito dell'avvenuto rimborso da parte dell'azienda.

Articolo 19

Condizionalità

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/13, si applicano le disposizioni in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/13. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (UE) n. 1306/13, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito della misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, fa seguito l'irrogazione delle previste sanzioni.

Articolo 20

Certificazione antimafia

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 stabilendo che “la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”. La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

A seguito della riforma del codice antimafia, sono state apportate ulteriori modifiche per quanto riguarda l'obbligo di acquisire la documentazione dell'antimafia da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituita dalla comunicazione antimafia o dall'informazione antimafia.

La comunicazione antimafia è un documento che attesta/certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011. Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione antimafia sono:

- i provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione;
- le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

L'informazione antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i, si stabilisce che la l'informativa antimafia deve essere richiesta con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000,00 euro.

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano "ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni".

Con norma transitoria, valida fino al 31 dicembre 2018, è stato disposto che il limite dell'importo per l'acquisizione della documentazione con riferimento ai terreni agricoli è fissato al valore di 25.000,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il valore dell'importo sarà nuovamente fissato per importi superiori ai 5.000,00 euro.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano solo terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo ed il contributo concesso supera i 25.000,00 Euro deve essere richiesta l'**informazione antimafia** per il periodo fino al 31.12.2018; a decorrere dal 1.01.2019 per i contributi oltre i 5.000,00 Euro.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D. Lgs. n. 159/2011.

Ai fini della richiesta dell'informazione antimafia i beneficiari interessati devono produrre la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. (*allegato 1a/1b* alle istruzioni operative AGEA n. 17/2018) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (*allegato 3* alle istruzioni operative AGEA n. 17/2018);
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (*allegato 2* alle istruzioni operative AGEA n. 17/2018).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000: "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza".

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (*purché maggiorenne*) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informazione antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

Decorsi i termini di trenta giorni, l'AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di *particolare complessità*, comunicate dalla Prefettura competente, l'AGEA – O.P. procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei *casi di urgenza*, in assenza della certificazione antimafia, l'AGEA – O.P. procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di *erogazioni disposte sotto condizione risolutiva*, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata A.R. o via PEC.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle *variazioni degli organi societari*: “i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011”.

Articolo 21

Modalità di pagamento

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'articolo 1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Unione Europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve pertanto indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da AGEA;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o la chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo alla Regione Umbria ed all'AGEA – O.P., nel caso di mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA), far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 22

Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, l'AGEA ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art. 55 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, con il quale si prevede espressamente che “quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”.

Articolo 23

Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”.

Articolo 24

Comunicazione degli anticipi ricevuti

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Articolo 25

Impegni del beneficiario successivi al collaudo delle opere

Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno essere mantenute in coltura per almeno 5 anni dalla data di comunicazione di impianto e di fine dei lavori.

L'inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per legge, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione, sino alla data del rimborso.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente avviso. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Umbria, Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

Articolo 26

Disposizioni finanziarie

Con decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2987 del 15 maggio 2018, è stata effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome per l'annualità 2018/2019 per l'attuazione delle misure del Programma nazionale di sostegno del settore vino.

Con successivo atto della Giunta regionale sarà definita la dotazione finanziaria assegnata alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2018/2019.

Articolo 27

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella.

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Responsabile Procedimento	Atto finale
Domanda di sostegno				
Verifica ricevibilità ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	90	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Liste di controllo
Approvazione graduatoria e notifica esito ai beneficiari	Termine fase precedente	15	Responsabile Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile	Provvedimento approvazione e comunicazione ai beneficiari
Autorizzazione pagamenti	Dalla data di	60	Responsabile	Elenchi di

	presentazione della garanzia fidejussoria (pag. anticipato) o dalla data di ultimazione del controllo in loco (pag. a collaudo)		Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile	pagamento
Erogazione contributo	Invio ad AGEA degli elenchi di pagamento	30	AGEA – O.P _ Ufficio Domanda Unica e OCM	Decreti pagamento
Domanda di pagamento				
Verifica ricevibilità ammissibilità e finanziabilità delle domande di pagamento	Dalla data di presentazione della domanda di pagamento	15	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Liste di controllo
Controlli in loco	Dalla data di presentazione della domanda di pagamento	120	AGEA – O.P _ Ufficio Domanda Unica e OCM	Lista di controllo
Controllo documentazione di spesa	Termine fase precedente	15	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Lista di controllo
Richiesta svincolo/incameramento polizze fidejussorie	Ultimazione controlli in loco e della documentazione di spesa	15	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Comunicazione ad AGEA – O.P.
Svincolo/incameramento polizze fidejussorie	Termine fase precedente	15	AGEA – O.P _ Ufficio Domanda Unica e OCM	Comunicazione di svincolo o richiesta di incameramento

I suddetti termini sono indicativi e potranno subire variazioni in dipendenza delle disposizioni emanate dall'AGEA – O.P. e della funzionalità degli applicativi SIAN.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.